

N. R.G. n. 299/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

composta da:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da

(appellanti)

nei confronti di



avv. Vascellari Nicola

(appellata)

sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n° 8824/2015 avanti il Tribunale di Treviso,

IN VIA PRINCIPALE

A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;

B) annullare e/o riformare l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 07.01.2016 dal Tribunale di Treviso, nella persona della Dott.ssa Elena Rossi, a definizione del prefato procedimento iscritto al n° 8824/2015, notificata tramite PEC allo scrivente avvocato dalla Cancelleria presso il Tribunale di Treviso in data 12.01.2016;

C) in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti in via rescindente e in via rescissoria nel presente atto, effettuato il chiesto esplicito richiamo ex art. 346 c.p.c. a tutte le domande, deduzioni, eccezioni e richieste formulate nel primo grado nel ricorso introduttivo e nel verbale di udienza del 17.12.2015 tenuta avanti il Giudice del primo grado, per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si trascrivono integralmente:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettate tutte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni:

NEL MERITO

1) in favore di parte ricorrente ed ai danni della resistente.

, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Treviso alla Piazza delle Istituzioni n° 27, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e nella allegata CTP, accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato in data 06.11.2008 ed identificato con il numero IF11576, è usurario in relazione all'art. 14 e 15 del contratto medesimo, essendo il costo complessivo (TAEG)

promesso in pagamento da parte ricorrente, nella ipotesi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine alle condizioni ivi previste,

debordante il tasso soglia stabilito e vigente nel quarto trimestre 2008, periodo di riferimento della stipula del contratto, pari all' 11,22%, come da D.M. riferito a tale periodo;

2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c., accertare e dichiarare che il ripassato contratto di locazione finanziaria (leasing) immobiliare de quo è improduttivo di interessi e che la _____ è tenuta alla restituzione in favore della resistente della sola quota capitale del finanziamento secondo la periodicità ivi concordata nel piano di ammortamento, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e nella allegata CTP;

3) per l'effetto, sulla scorta della CTP in atti e del piano di ammortamento del contratto de quo ad essa allegato, tramite espletanda CTU accertare e quantificare la somma che la _____ ha complessivamente pagato a titolo di interessi alla resistente dall'inizio del rapporto sino alla rata del canone numero 82 con scadenza 01.09.2015; nonché accertare e dichiarare che sino alla medesima rata n° 82 con scadenza 01.09.2015, la _____ ha pagato alla resistente la somma di € 10.728,34 a titolo di costi, come evidenziato in narrativa e in CTP; di conseguenza, condannare la resistente _____

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Treviso alla Piazza delle Istituzioni n° 27, a corrispondere in favore della _____ la sommatoria data dal quantificando importo a titolo di interessi indebitamente pagato dalla _____ alla _____

_____ sino alla rata del canone numero 82 con scadenza 01.09.2015, e la prefata somma di € 10.728,34 a titoli di costi sostenuto dalla _____ in favore della resistente, o, comunque, nella diversa somma ritenuta di giustizia ed in subordine anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge parimenti da quantificarsi in corso di causa tramite espletanda CTU sino alla data della presente domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi sino al giorno all'effettivo soddisfo;

4) avendo parte ricorrente espressamente dichiarato che, al fine di evitare rappresaglie, intende comunque onorare l'originario piano di ammortamento sino alla emissione del provvedimento definitorio della presente vertenza, per l'effetto condannare la resistente _____

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Treviso alla Piazza delle Istituzioni n° 27, a rifondere alla _____ la quota interessi delle future rate successive alla presente domanda che la _____ avrà pagato alla resistente medesima al momento della definizione del presente procedimento, con maggiorazione degli interessi legali da computarsi da ciascuna data di pagamento sino all'effettivo soddisfo;

- 5) per l'effetto condannare la resistente . in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Treviso alla Piazza delle Istituzioni n° 27, a corrispondere alla la somma di € 4.880,00 da quest'ultima pagate alla per l'attività di istruttoria, consulenza e assistenza della pratica oggetto della presente vertenza;
- 6) con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

IN VIA SUBORDINATA

D) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande spiegate in via principale, previamente dichiarata la rilevabilità d'ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio della nullità sollevata da parte appellante con apposito ricorso dell'11 marzo 2019, in favore di parte appellante ed ai danni della parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare anche a mezzo di espletanda CTU tecnico contabile la nullità e/o invalidità delle clausole negoziali relative al tasso di interesse di cui alla lettera “C” del contratto di contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti litiganti in data 06.11.2008 ed identificato con il numero IF11576, nonché del tasso di interesse di cui alla lettera “C” della successiva scrittura privata integrativa di modifica finanziaria sottoscritta in data 26.02.2010, in ragione del fatto che, in entrambe le scritture private, il Tasso Leasing indicato nella parte letterale del contratto è in realtà un tasso nominale (TAN), come tale inferiore al reale Tasso Leasing concretamente emergente dalla applicazione delle condizioni contrattuali, in aperta violazione degli artt. 1337, 1375 c.c., nonché, delle norme di cui al Titolo X, Capitolo 1, Sezione II (intitolata “Pubblicità e informazione precontrattuale”) e Sezione III (intitolata “Contratti”) delle

Istruzioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Circolare

Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, 9° aggiornamento), nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2010, delle norme di cui Sezione II (intitolata “Pubblicità ed informazione precontrattuale”, paragrafo 3 (intitolato “fogli informativi e foglio comparativo dei mutui”), e Sezione III, paragrafo 3 (intitolato “Contenuto dei contratti”) delle Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Bollettino di Vigilanza n. 7, luglio 2009), nonché delle norme di cui all'art. 117 TUB razione temporis, per tutte le

motivazioni spiegate nel ricorso dell'11 marzo 2019 e nella CTP ivi allegata;

E) per l'effetto, in favore di parte appellante ed ai danni della appellata, ai sensi della norma di cui Titolo X, Capitolo I, Sezione III, alla nota (4)

del paragrafo 3, delle predette Istruzioni sulla trasparenza di Banca d'Italia (Circolare Banca d'Italia n. 229, 9° aggiornamento, nonché delle successiva norma di cui alla Sezione III, alla nota (1) del paragrafo 3, delle predette Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, nonché ai sensi dell'art. 117 TUB *ratione temporis*, dichiarare che al prefato contratto originario di locazione finanziaria del 06.11.2008 e alla successiva scrittura privata integrativa di modifica finanziaria del 26.02.2010, in luogo degli interessi al tasso convenzionale, debbano essere applicati in via sostitutiva gli interessi al tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione delle rispettive scritture, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, e quindi, in ragione di ciò, condannare la odierna appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla

l'importo complessivo di € 487.284,88 quale eccedenza indebitamente versata a titolo di interessi al tasso convenzionale, oltre agli interessi legali tempo per tempo decorrenti da ciascun pagamento eccedente sino alla data attuale del 14 marzo 2019 quantificati in € 22.604,99, e così in totale la somma di € 509.889,87, o comunque le diverse somme ritenute di giustizia anche all'esito della espletanda CTU, oltre interessi legali ai sensi del vigente art. 1284, 4° comma, c.c., dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo, per tutte le motivazioni spiegate nel ricorso dell'11 marzo 2019 e nella CTP ivi allegata;

D) ritenendo parte appellante, al fine di evitare rappresaglie o segnalazioni pregiudizievoli, di onorare l'originario piano di ammortamento sino alla emissione del provvedimento definitivo della presente vertenza, per l'effetto condannare l'odierna appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla

la eccedenza di interessi delle future rate successive alla presente domanda che la avrà pagato alla appellata medesima al momento della definizione del presente procedimento, con maggiorazione degli interessi legali da computarsi da ciascuna data di pagamento sino all'effettivo soddisfo;

E) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Dario Nardone che si dichiara antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Non avendo ritenuto il Giudice di primo grado di introdurre la fase istruttoria, si chiede nuovamente ammettersi CTU tecnico - contabile al fine di confermare e dichiarare l'usurarietà del contratto di leasing de quo

secondo quanto prospettato in narrativa e nella CTP versata al momento dell'iscrizione a ruolo, nonché al fine di confermare o comunque di quantificare gli importi indebitamente pagati dalla ditta attrice alla società convenuta, con maggiorazione degli interessi legali, secondo quanto indicato in atti e nella CTP medesima.

A seguito della sollevata eccezione sulla mancata indicazione del tasso leasing, questa difesa sottopone al vaglio di codesta Ecc.ma Corte l'opportunità di voler proporre all'auspicabile nominando CTU i seguenti ulteriori quesiti.

“Con riferimento al rapporto di locazione finanziaria del 06.11.2008 e alla successiva scrittura privata integrativa di modifica finanziaria del 26.02.2010, oggetto di causa:

1. Calcoli il CTU, sulla base dei dati contrattuali e di quelli rilevati in atti, il Tasso Leasing del rapporto di locazione finanziaria oggetto di causa attenendosi scrupolosamente alla definizione di tale tasso espressa nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia e dica se il Tasso così determinato coincida con quello esposto sia nel contratto che nel Documento di Sintesi dalla Concedente.

2. In caso di divergenze, effettui il ricalcolo del piano di ammortamento fino alla data di estinzione del rapporto ricalcolando i canoni con evidenziazione delle quote interessi e capitale contenute in ciascuno di essi, applicando come Tasso Leasing in luogo del tasso convenzionale quello sostitutivo previsto dalle Istruzioni sulla Trasparenza e dall'art.117 Testo Unico Bancario, il tutto ratione temporis, calcolato alle date di sottoscrizione del contratto originario (06.11.2008) e della scrittura modificativa (26.02.2010);

determini l'eccedenza degli interessi pagati dall'utilizzatore e calcoli gli interessi legali da ciascun pagamento eccedente sino alla data del 14 marzo 2019”.

Sin d'ora questa difesa si oppone ad eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate dalla appellata, di cui dichiara di non accettare il contraddittorio.

Qualora codesta Ecc.ma Corte non ritenda disporre immediatamente la CTU, riservandosi semmai all'esito dei termini di rito, l'avv. Nardone chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

per l'appellata:

Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello, rejectis contrariis:

Nel merito: respingere l'appello, e comunque tutte le domande in esso formulate, con la conferma dell'ordinanza impugnata;

In ogni caso: spese anche del presente grado delgiudizio interamente rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

... hanno proposto appello avverso l'ordinanza 702 *ter* c.p.c. n. 178/16, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 7 gennaio 2016, con cui era rigettato il ricorso da loro proposto nei confronti di ...

Il 6 novembre 2008, ... aveva stipulato contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile situato in Pescara del valore di Euro 2.700.000,00, mentre

... avevano prestato fideiussione, garantendo il debito dell'utilizzatrice.

Il rapporto era ancora in corso di esecuzione al momento della presentazione del ricorso.

Sostenevano i ricorrenti che la clausola risolutiva espressa, di cui agli artt. 14 e 15 delle condizioni generali di contratto, fosse usuraria, poiché prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, sia la restituzione dell'immobile sia il versamento delle rate scadute e di quelle previste fino alla data di scadenza naturale del rapporto, compreso il prezzo per l'esercizio della facoltà di acquisto del bene: somme di denaro da attualizzare alla data dell'inadempimento in base a un tasso convenzionale. Secondo gli

attori, se il concedente avesse risolto il rapporto in seguito al mancato pagamento dei primi quattro canoni ed in corrispondenza dello scadere del quinto (1° aprile 2009), “il tasso soglia del costo complessivo (espresso in Taeg) promesso in pagamento dall’utente al concedente” sarebbe stato usurario.

Il Tribunale di Treviso rigettava le domande dei ricorrenti, i quali avevano chiesto che, accertata l’usura, si dichiarasse il contratto di leasing improduttivo di interessi, con condanna di _____ alla restituzione degli interessi già percepiti. Riteneva il giudice che la clausola penale non dovesse confondersi con la clausola sugli interessi, predeterminando la prima la misura del risarcimento del danno per il caso d’inadempimento dell’utente e potendo il debitore inadempiente chiedere giudizialmente la riduzione ad equità della penale che fosse risultata eccessiva tenuto conto di quanta parte dell’obbligazione principale fosse stata adempiuta. Osservava inoltre il Tribunale che la clausola in questione non si limitava a prevedere il pagamento, a titolo risarcitorio, dello “scaduto e dello scadere”, ma anche l’obbligo della società di leasing di imputare al credito residuo quanto ricavato dall’allocazione del bene oggetto di contratto e di restituire l’eventuale eccedenza.

Si dolgono della decisione _____, per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., poiché il Tribunale di Treviso avrebbe disatteso il concetto di costo complessivo del credito per lo scenario prefigurato, che comporterebbe superamento della soglia di usura; 2) violazione delle medesime norme poiché, essendo stato il contratto stipulato dopo la l. n. 108/96, occorrerebbe considerare qualunque costo, corrisposto a

CONDIZIONE DI 2000/2010 PUBBLICAZIONE 20/00/20

della sentenza impugnata, siano accolte le domande sopra indicate previa ammissione di c.t.u. contabile.

Si è costituita in giudizio ,
domandando che l'appello sia rigettato.

Afferma l'appellata: che il contratto *“sta avendo regolare esecuzione, sicché l'esponente non ha chiesto un solo euro a titolo di penale”*; che gli art. 644 c.p. e 1815 c.c. non si applicano alla clausola penale prevista per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, poiché non è un corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; che gli appellanti non tengono in considerazione *“che, a fronte dell'obbligo di versare i canoni a scadere, attualizzati per non lucrare neanche sulla valuta, l'utilizzatore inadempiente ha il diritto di vedersi accreditare quanto ricavato dalla riallocazione del bene oggetto del contratto, e fianco di vedersi restituita l'eventuale eccedenza”* e ciò esclude un ingiusto arricchimento da parte della società; che comunque l'eventuale nullità della clausola risolutiva espressa non comporterebbe il venir meno dell'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi, pattuiti con distinta clausola.

Le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, all'udienza del 14 marzo 2019. La Corte ha trattenuto la causa in decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò premesso ritiene la Corte che l'appello non sia fondato e non possa essere accolto.

I motivi di impugnazione vengono esaminati congiuntamente, poiché attengono alla medesima denunciata violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.



1. Correttamente il Tribunale di Treviso ha evidenziato che la clausola penale concerne il risarcimento del danno e, in ragione della sua funzione, non si può prenderle in considerazione per determinare il costo del finanziamento. Con essa, nel caso di specie, venne predeterminata dalle parti la misura del risarcimento per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

1.1. La risoluzione del contratto di *leasing* per inadempimento dell'utilizzatore comporta che l'immobile, la cui proprietà rimane a scopo di garanzia in capo alla società concedente, dovrà essere alienato, come prevede il contratto stesso. E' perciò configurabile un danno (costi connessi alla conservazione del bene, al pagamento delle imposte, ecc.; costi connessi all'alienazione del bene a terzi) ulteriore e diverso rispetto al ritardo nella restituzione del capitale finanziato e alla perdita dei relativi interessi. Per questa ragione la penale, evidentemente ragguagliata anche a tali differenti pregiudizi, non è equiparabile agli interessi di mora, che rappresentano il risarcimento del più limitato danno da ritardo nel pagamento del debito pecuniario.

1.2. La penale, quale risarcimento del danno il cui ammontare è predeterminato dalle parti, non rientra nella fattispecie dell'art. 644 c.p., poiché non è pattuita in "corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", non potendosi confondere il "risarcimento" per l'inadempimento contrattuale con il "corrispettivo" di una prestazione di denaro. Al contempo, l'art. 1815, 2° co., c.c., prevedendo una sanzione privata, è norma di carattere eccezionale e, in quanto tale, richiede un'interpretazione restrittiva. Deve perciò escludersi che possa trovare applicazione con riferimento alla clausola penale.

Il rimedio che il legislatore prevede per una penale eccessiva è quello specifico contemplato dall'art. 1384 c.c. e non quello del 2° co. dell'art. 1815 c.c.

1.3. Come prospettata dagli appellanti, l'usurarietà neppure sarebbe originaria, bensì futura ed ipotetica, poiché si avrebbe in caso di inadempimento e risoluzione del rapporto, qualora non fossero state pagate le prime quattro rate ed in corrispondenza dello scadere della quinta ossia il 1° aprile 2009: ipotesi che appartiene all'irrealtà, poiché l'esecuzione del rapporto è in fase molto più avanzata (e già lo era quando fu depositato il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.).

2. La Corte di Cassazione, con la sent. 25 ottobre 2012, n. 5683, ha avuto occasione di affermare, con motivazione del tutto condivisibile, che la penale è esclusa dal calcolo degli interessi. In particolare, si è detto: *"il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.p. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento"*.

Dunque, la Suprema Corte ha negato che, salvo situazioni patologiche, nella specie neppure adombrate, in cui la penale serve per mascherare un corrispettivo usurario, la clausola penale possa essere presa in considerazione al fine dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi.

3. L'ipotesi del consulente dei ricorrenti (v. relazione allegata al ricorso), che prognostica l'usurarietà qualora trovassero applicazione la clausola risolutiva espressa e la clausola penale, non è accettabile poiché non tiene conto dell'imputazione al risarcimento del danno di quanto ricavato dalla vendita dell'immobile di cui la società è proprietaria a scopo di garanzia.

E' priva di fondamento la pretesa dei ricorrenti di non considerare tale importo pecuniario, sostenendo che il bene diviene naturalmente di proprietà di Daf s.r.l. all'esaurimento del rapporto (v. pag. 50 dell'atto di appello). Nel caso di risoluzione del contratto di leasing, il bene non diviene affatto di proprietà di _____, ma rimane in proprietà di _____, a quel punto legittimata a liquidare la garanzia dominicale. E' dunque evidente che l'alienazione a terzi e lo scomputo del prezzo dal debito risarcitorio dell'utilizzatore inadempiente diminuiscono l'ammontare del risarcimento, cioè della penale da questi dovuta.

Ne discende altresì l'impossibilità oggettiva di valutare in anticipo l'usurarietà della clausola, poiché il costo complessivo del credito (assunta come ipotesi – a meri fini discorsivi e unicamente per evidenziare ulteriori profili di infondatezza della tesi agitata dagli appellanti – che la penale per inadempimento debba considerarsi una voce di costo del finanziamento, ossia entri nel calcolo del Taeg) dipenderà anche da quanto ricavato dalla vendita immobiliare (in astratto, qualora il valore dell'immobile fosse sensibilmente aumentato,

sarebbe addirittura possibile che l'utilizzatore, ottenendo la restituzione dell'eccedenza, consegua un guadagno dato dalla differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e l'ammontare delle rate scadute ed in scadenza attualizzate al giorno della risoluzione del contratto).

Trova perciò conferma la conclusione, cui è pervenuto il giudice di primo grado, secondo il quale il rimedio esperibile può essere solamente la riduzione della penale, la cui eccessività deve necessariamente valutarsi in concreto, tenuto altresì conto di quanto ottenuto dalla vendita dell'immobile già oggetto di *leasing*.

4. Solo per completezza di motivazione si osserva che l'ipotetica nullità della clausola penale non comporterebbe anche la nullità delle clausole rimanenti del contratto di *leasing* ed in particolare della pattuizione degli interessi corrispettivi sul capitale finanziato.

La giurisprudenza prevalente riconosce che la nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta la nullità anche della clausola sugli interessi corrispettivi (v. motivazione di Cass. civ., ord., 30 ottobre 2018, n. 27442).

Tale soluzione dovrebbe a maggiore ragione accogliersi nel caso in cui, superate le considerazioni suddette circa la diversa funzione della clausola ex art. 1382 c.c. (v. *sub* 1), si volesse – ma non si vede come – considerare la penale alla stregua degli interessi moratori.

La pattuizione di interessi e la pattuizione di una penale per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento sono clausole testualmente e funzionalmente distinte e dunque la sorte dell'una non incide su quella dell'altra.

5. Non può essere ammessa la produzione in giudizio della “*Istanza per la sollecitazione del potere-dovere ufficioso di rilevazione di nullità contrattuale: Indicazione di un Tasso di leasing erroneo ed*

inferiore a quello effettivo”, datata 11 marzo 2019 e depositata in via telematica, dal difensore degli appellanti, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Si tratta della produzione del tutto irrituale, siccome non autorizzata, di una memoria della parte.

Può comunque considerarsi, in ragione del potere della Corte di rilevare d’ufficio le cause di nullità del contratto dedotto in giudizio, la questione dell’asserita nullità del leasing per indicazione di un tasso nominale annuo, anziché di un tasso interno di attualizzazione.

Deve tuttavia escludersi che l’eccezione sia fondata.

6. Sostengono gli appellanti che il contratto di leasing non contenga esatta indicazione del tasso interno di attualizzazione.

Il contratto contiene l’indicazione di tale tasso (esposto nella misura del 7,044%), il quale esprime il costo effettivo di finanziamento, ma secondo gli appellanti esso sarebbe errato: il tasso di attualizzazione sarebbe del 7,29%, mentre 7,044% corrisponderebbe al tasso nominale annuo.

Amnesso e non concesso che ciò corrisponda al vero, si deve escludere che l’errore determini la nullità parziale del contratto di leasing.

Non sussiste, infatti, una previsione normativa di nullità per tale ipotesi e non può applicarsi né il 4° co. dell’art. 117 t.u.b., il quale non contempla una fattispecie di nullità, né il 6° co. del medesimo articolo, che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche e delle clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”: nella specie, non vi è stata allegazione che la società di leasing abbia applicato tassi superiori a quelli eventualmente

pubblicizzati e la circostanza non si desume dagli atti e documenti depositati in causa.

Si deve poi osservare che il corrispettivo pattuito con il contratto di leasing non dipende dal tasso interno di attualizzazione. Al contrario, è quest'ultimo che, rappresentando un indicatore del costo complessivo annuo del leasing, dipende dal primo.

Ma volendo anche astrattamente ipotizzare che così non fosse e la società di leasing avesse richiesto ed ottenuto in pagamento somme di denaro superiori a quelle contrattualmente pattuite, la conseguenza non sarebbe la nullità del negozio giuridico, ma il sorgere di un diritto di ripetizione di quanto pagato in eccedenza. L'azione di ripetizione, che si fonda su tale specifica *causa petendi* e non sulla nullità parziale del contratto, che come detto deve escludersi, non è stata tempestivamente esercitata in giudizio e non è quindi ammissibile.

7. Per questi motivi la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma. Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello n. 299/16 R.G.A. promosso con atto di citazione da

(appellanti) nei confronti di



(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 18.000,00 per compensi (di cui Euro 4.000,00 per fase di studio, Euro 3.000,00 per fase introduttiva, Euro 3.000,00 per fase di trattazione, Euro 8.000,00 per fase decisoria), oltre spese generali, IVA e Cpa nella misura di legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 14 maggio 2019.

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)